REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ARCISATE

(Provincia di Varese)

===000===

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SERVIZI ATTINENTI LO SPORT, SERVIZI CULTURALI ALL'AZIENDA SPECIALE L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di settembre, in

ORIGINALE

REP. N.

Arcisate, nella Casa Comunale, avanti a me, Dott.ssa Pescarin Vania, Segretario Generale del Comune e pertanto autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa in cui interviene l'Ente Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4°, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si sono costituiti:-------

- 1)- Il Sig. Marelli Giovanni nato a Milano il 12.09.1961, il quale interviene e stipula il presente contratto non in proprio ma in qualità di Responsabile Servizio Tributi Entrate, con i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in nome e per conto del Comune di Arcisate, con sede in via Roma n. 2. C.F 00250810124, presso il quale assume il domicilio;------

Le parti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario

PREMESSO CHE:			
testimoni;			
tootimoni:			
Comunale sono cei	rto, rinunciano volo	ntariamente alla	presenza di

- l'Azienda è stata costituita in forma di Azienda Speciale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 giugno 2016, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali;
- 2) il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2016 ha deliberato l'affidamento della gestione dei Servizi educativi, Servizi attinenti lo sport, Servizi culturali all'Azienda Speciale;------
- 3) si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento dei servizi, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda Speciale al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda Speciale ed il perseguimento degli obiettivi del Comune.-----tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti-------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 OGGETTO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e l'Azienda Speciale in quanto affidataria della gestione dei servizi educativi, culturali e sportivi di seguito per brevità Servizio.------

Art.2 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse

generale, essendo l'attività culturale e quella educativa rivolta ai					
cittadini utenti per la cui gestione il Comune consente attraverso					
l'Azienda Speciale la massima accessibilità fisica ed economica,					
continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza cosi da					
garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale					
2. Nella sua qualità di servizio di interesse generale a valenza					
pubblica non può essere interrotto o sospeso					
Art.3 PRESTAZIONI DELLA AZIENDA, OBIETTIVI STANDARD					
1. Le prestazioni di servizi rese dall' Azienda Speciale consistono in:					
a) gestire, promuovere e curare le attività inerenti i servizi					
parascolastici ed in particolare:					
◊ I corsi scolastici di pre e doposcuola;					
◊ il trasporto degli alunni;					
◊ l'assistenza educativa durante l'orario delle lezioni					
scolastiche;					
◊ le attività di ristoro e mensa;					
b) curare i rapporti con gli istituti scolastici pubblici e privati anche					
attraverso apposite convenzioni ed in particolare;					
◊ la gestione del piano di diritto allo studio;					
◊ la gestione dei corsi di supporto al diritto allo studio					
come concordato con l'Istituto Comprensivo in sede di					
redazione del Piano di offerta formativa;					
c) organizzare attività didattiche e divulgative anche in collaborazione					
con istituti di istruzione;					
d) promuovere tutte le attività dirette a suscitare ed a sostenere le					

iniziative culturali,ed in particolare;
organizzare eventi culturali;
o attuare il piano culturale stabilito dall'Amministrazione
Comunale;
e) promuovere e diffondere la cultura dello Sport, anche attraverso
una stretta collaborazione con il mondo dell'Associazionismo locale;
f) gestire gli impianti sportivi;
g) promuovere e coordinare eventi sportivi;
h) promuovere, gestire e curare corsi ed interventi tesi alla
valorizzazione del tempo libero;
i) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna e all'uopo indicata da
comune;
I) adoperarsi onde reperire, individuare e segnalare possibili fonti d
finanziamento od agevolazione, per i campi di intervento teste
delineati, presso operatori privati o pubblici, con particolare
riferimento a Provincia, Regione, Stato e Comunita' Europea;
m) coordinare la comunicazione delle attività ed iniziative promosse
dal Comune e dalle Associazioni locali al fine di far conoscere i
territorio di Arcisate sul circuito nazionale ed europeo
2. La Giunta comunale può deliberare l'estensione delle attività da
affidare in via diretta alla Azienda Speciale in quanto accessori e
complementari o comunque riferiti a servizi di interesse generale
privi di rilevanza economica
3. I servizi individuati al punto 3.1 possono essere svolti nell'ambito
del territorio di Arcisate

- 4. Nell'ambito dei servizi affidati l'Azienda Speciale ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguimento delle proprie finalità con la Regione Lombardia e la Provincia di Varese.------
- 5. Nell'ambito dei servizi affidati l'Azienda Speciale si rapporta con tutte le realtà sociali e di volontariato esistenti sul territorio.------

Art. 4 STANDARDS DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, RELAZIONI CON L'UTENZA, RISERVATEZZA

- 2. Gravi e reiterate violazioni dei principi e dei parametri ivi contenuti legittimano la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, con le modalità di cui al successivo art. 14.------
- 4. L'Azienda Speciale garantisce il rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati e di tutela del diritto alla riservatezza.

Art.5 DECORRENZA DELL'AFFIDAMENTO

- 1. Il presente contratto ha efficacia dal 1 ottobre 2016. -----
- 2. Qualora venga previsto un cambio di gestione per i servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali è prevista la reinternalizzazione della gestione in capo al Comune.------
- 3. l'Azienda Speciale assicura in ogni caso la continuità nella produzione/erogazione dei servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, fino al momento in cui è attivata la reinternalizzazione.------
- 4. L'affidamento all'Azienda Speciale dei servizi di interesse generale oggetto del presente contratto decorre dal 1 ottobre 2016.-----

Art.6 RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE

- 1. L'Azienda Speciale presenta al Comune entro 15 giorni successivi al termine di ogni quadrimestre solare una relazione descrittiva dell'andamento economico-finanziario dell'Azienda, Speciale che analizza gli eventuali scostamenti registrati rispetto a quanto contenuto nel bilancio di previsione.------
- 2. Le singole componenti di ricavo e di costo devono essere poste a raffronto con quelle del corrispondente bilancio preventivo e del precedente conto consuntivo, evidenziando eventuali scostamenti.-----
- 3. Il Comune si impegna a sostenere i "costi sociali" derivanti dagli obblighi di servizio imposti alla società per finalità di carattere

sociale attraverso il fondo di dotazione previsto dallo statuto. I costi sociali saranno definiti in via preventiva nell'ambito della programmazione finanziaria che dovrà predisporre l'Azienda Speciale tenuto conto dei programmi di intervento del Comune per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.------

4. Il Comune si impegna a sostenere le quote di disequilibrio derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate, per esoneri e che comunque non garantiscano il pareggio di bilancio del singolo servizio.-----

Art. 7 OBBLIGHI DELL'AZIENDA – PERSONALE – BENI STRUMENTALI SUBENTRO CONTRATTI/CONVENZIONI IN ESSERE

- 2. Nell'espletamento del Servizio, l'Azienda Speciale osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, l'Azienda Speciale sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 9.-------
- 3. Il personale, con contratto a tempo determinato, indeterminato e assimilato a lavoro subordinato, in servizio presso il Comune di Arcisate prosegue senza soluzione di continuità in forza alla Azienda Speciale ai sensi dell'art. 2112 del codice civile come richiamato espressamente dall'art. 31 del d.lgs 30/03/2001 n. 165

- avendo dato corso alle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 commi da 1 a 4 della legge 29/12/1990 n. 428.-----
- 4. Nel caso di cessazione dell'Azienda Speciale per qualsiasi motivo e riassunzione in capo al Comune dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali, il personale già assunto dal Comune mediante pubblico concorso e trasferito all'Azienda Speciale, rientrerà nell'organico comunale
- 5. I beni immobili o mobili necessari o strumentali per l'esercizio dei servizi affidati all'Azienda Speciale ed indicati al comma 1, e risultanti dall'allegato n. 1, sono di proprietà del Comune e vengono concessi nella disponibilità della medesima la quale ne può utilizzare e sfruttarne l'uso.-----
- 6. L'azienda Speciale è tenuta a garantire l'efficienza dei beni immobili ricevuti in concessione e ai sensi dell'art. 102 comma 8 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 procederà alla determinazione dell'ammortamento nella determinazione del proprio reddito .-----
- 7. L'azienda Speciale subentra nei contratti attivi e passivi con i soggetti terzi per la gestione dei servizi su indicati avendo il Comune previamente e tempestivamente comunicato all'altra parte il subentro nella gestione da parte dell'Azienda Speciale .--
- 8. Al fine di soddisfare quanto richiesto nei punti precedenti l'Azienda Speciale e l'Amministrazione comunale sottoscriveranno apposito protocollo particolareggiato di passaggio delle risorse umane, strumentali e finanziarie.------

Art.8 VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 2. Il Comune può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.
- I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.---
- 4. È fatto assoluto divieto all'Azienda Speciale di affidare a terzi la gestione integrale del Servizio oggetto del presente contratto.----

Art.9 ASSICURAZIONE

1. L' Azienda Speciale provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza.------

Art.10 RESPONSABILITA'

1. L'Azienda Speciale mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio.--

Art.11 CONDIZIONE SOSPENSIVA

La validità ed efficacia del presente contratto è sospensivamente						
condizionata all'avvenuta	iscrizione	dell'Azienda	Speciale	nel		
Registro delle Imprese						
Art.12 REGISTRAZIONE E SPESE						
1. Il presente contratto rientr	ando nella	previsione di	cui all'art.	118		
del D.lgs. 267/00 è esente	dall'impos	ta di bollo, di	registro e	da		
ogni altra imposta, spesa, t	assa o diritt	o di qualsiasi a	altra speci	Э.		
Si richiede, pertanto, la regi	istrazione c	on esenzione	dall'impost	a di		
registro						
Per l'Azienda Speciale		Per	il Comune	;		
IL SEGRETARIO GENERALE	ROGANTE	E:dott.ssa Pes	carin Vania	а		